



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: | | Oggetto |
| Tedesco Giuseppe | Presidente | Onorari |
| Fortunato Giuseppe | Consigliere | avvocato |
| Besso Marcheis Chiara | Consigliere | R.G.N. |
| Penta Andrea | Consigliere | 13968/2020 |
| Cavallari Dario | Consigliere-Rel. | CC |
| | | 14/04/2026 |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 13968/2020 proposto da:

Banca [REDACTED] società cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED];

-ricorrente-

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa da sé medesima;

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata il 24 gennaio 2020 e notificata il 30 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] ha chiesto al Tribunale di Milano la condanna della Banca [REDACTED]

[REDACTED] Soc. Coop. a corrisponderle i compensi maturati



per l'attività professionale svolta quale avvocato in favore della convenuta con riferimento a:

1) l'arbitrato [redacted] per complessivi € 23.824,25;

2) giudizi di primo e di secondo grado svoltisi davanti al Tribunale e alla Corte d'appello di Milano in relazione alla controversia [redacted] nonché l'attività compiuta ai fini dell'esecuzione forzata delle statuizioni relative alle spese processuali liquidate nei detti giudizi in favore dell'assistita, per un importo totale di € 11.539,94.

La Banca [redacted] Soc. Coop. si è costituita e ha chiesto di:

dichiarare inammissibile la domanda concernente la procedura sub 1) in ordine alle attività successive al 31 agosto 2016;

rigettare nel merito le domande e, in subordine, quantificare ogni compenso sulla base della Convenzione operativa e tariffaria con i legali fiduciari dell'11 aprile 2013 e del relativo Allegato I quale Tabella dei parametri economici di riferimento o, in ulteriore subordine, sulla base dei decreti ministeriali applicabili al momento della conclusione dell'attività posta in essere.

Il Tribunale di Milano, con la decisione qui impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda sub 1) e ha liquidato in favore della ricorrente, in ordine a quella sub 2), € 11.539,94 complessivi.

La Banca [redacted] Soc. Coop. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

[redacted] si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

[redacted] ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1) Con il primo motivo parte ricorrente principale lamenta la nullità della pronuncia impugnata in relazione al disposto dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice del merito non si sarebbe pronunciato in ordine alla sua eccezione di abusivo frazionamento del credito azionato da controparte.

La censura, ancorché in astratto fondata, atteso che, in effetti, il Tribunale di Milano non si è pronunciato sul punto, va respinta poiché, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, n. 16171 del 28 giugno 2017).

Nella specie, la contestazione relativa all'abusivo frazionamento del credito della parte ricorrente è manifestamente infondata.

Infatti, in tema di crediti dell'avvocato per compensi professionali relativi ad assistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi, l'abusivo frazionamento del credito presuppone che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unico procedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziative giudiziali, e non è, pertanto, ravvisabile quando i diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, siano relativi a prestazioni rese dinanzi a giudici diversi, sussistendo, in tale ipotesi, la competenza di diversi giudici ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass., Sez. 2, n. 4226 del 25 febbraio 2026).

Nella specie, la stessa parte ricorrente allega che gli ulteriori incarichi professionali per i quali la controparte avrebbe vantato dei crediti e che avrebbero riguardato il medesimo rapporto professionale erano stati fatti valere, ai fini della liquidazione del compenso, davanti al Tribunale di Monza. Da ciò si



evinces che, dovendo essere aditi giudici distinti per ragioni di competenza, l'abusivo frazionamento non sarebbe stato configurabile.

2) Con il secondo motivo parte ricorrente principale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292 c.c. e 115 c.p.c. perché il Tribunale di Milano avrebbe errato a ritenere che la controparte non fosse vincolata alla Convenzione operativa e tariffaria con i legali fiduciari dell'11 aprile 2013 e al relativo allegato 1 contenente la Tabella dei parametri economici di riferimento che erano stati conclusi con l'Avv. [REDACTED]

A suo avviso la prestazione sarebbe stata unitaria e vi sarebbe stato un vincolo di solidarietà tra i due difensori, [REDACTED] e [REDACTED] peraltro conviventi, con la conseguenza che la controparte non avrebbe potuto reclamare un importo superiore a quello spettante all'Avv. [REDACTED]

La censura è infondata.

Infatti, nelle more del giudizio, è intervenuta l'ordinanza della Sez. 2 di questa S.C. n. 34301 del 7 dicembre 2023 la quale, nel cassare l'ordinanza del Tribunale di Monza relativa al contenzioso sopra menzionato, ha richiamato, in relazione alla ricostruzione dell'esistenza dell'accordo tra le parti sui compensi professionali qui in questione, "Cass. 24/10/2023, n. 29432, che ha articolato «il principio di diritto alla stregua del quale, ai sensi dell'art. 2233, comma 3 (come sostituito dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), c.c., l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima



forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. (cfr. Cass. n. 717/2023 e Cass. n. 16383/2023)».

La Suprema Corte ha, quindi, affermato che, anche successivamente alla riforma dell'ordinamento forense (legge n. 247 del 2012), i compensi per l'attività dell'avvocato debbono essere pattuiti per iscritto, a pena di nullità, dovendosi escludere la tacita abrogazione del terzo comma dell'art. 2233, c.c., che impone la forma scritta *ad substantiam* e che, con riguardo alla Convenzione in esame "È vero che esiste una pattuizione scritta del compenso, e cioè la convenzione tariffaria dell'11/04/2013, stipulata da [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED]. Si tratta però di un accordo al quale la ricorrente è rimasta estranea, a prescindere dalla circostanza, eccentrica rispetto al tema di indagine, che il legale che ha firmato il patto fosse collega di studio e convivente more uxorio della parte.

Neppure è sufficiente a supplire alla necessità che il patto sul compenso sia redatto per iscritto l'emissione, da parte dell'avv. [REDACTED] di due fatture di acconto di importo (euro 8.698,00) uguale alla tariffa fissata dalla convenzione con i legali fiduciari intercorsa tra [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] che evidentemente vincolava soltanto i firmatari della convenzione e non la ricorrente".

Ne consegue che la Corte di cassazione ha escluso, in via ormai definitiva, che la Convenzione menzionata e il suo allegato fossero vincolanti per la ricorrente incidentale (peraltro, in ordine a un rapporto unitario), quantomeno per difetto di forma del dedotto accordo.

3) Con il terzo motivo parte ricorrente principale lamenta l'omessa motivazione in ordine a un fatto decisivo per il giudizio, ossia alla circostanza che la controparte avesse allegato, quale documento giustificativo del credito azionato, le note spese riportanti anche i riferimenti dell'Avv. [REDACTED]

Con il quarto motivo contesta la violazione dell'art. 134 c.p.c. e la mancanza di motivazione quanto all'utilizzo di tale ultimo documento.

Le censure sono infondate per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto del secondo motivo.



4) Con il quinto motivo parte ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice del merito non si sarebbe pronunciato in ordine all'avvenuto pagamento della somma di € 15.534,18 all'Avv. [REDACTED] sempre con riferimento alle procedure concernenti la posizione F.Ili [REDACTED] srl e in attuazione dell'accordo del 29 aprile 2015.

La censura è infondata, in quanto il Tribunale di Milano ha escluso in generale la rilevanza dei rapporti fra l'Avv. [REDACTED] e la ricorrente incidentale ai fini della definizione della presente controversia, così implicitamente rigettando l'eccezione della parte ricorrente. Nella specie, non vi sono ragioni per ritenere che un versamento di denaro all'Avv. [REDACTED] si sia tradotto, automaticamente, in un adempimento in favore dell'Avv. [REDACTED]

5) Con il sesto motivo parte ricorrente principale contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale di Milano non avrebbe tenuto conto delle effettive richieste avanzate dalla controparte nella sua nota spese perché:

la maggiorazione del 60% sul compenso di primo grado non avrebbe potuto essere superiore al 30%, mentre il compenso della fase istruttoria non sarebbe potuto andare oltre € 4.225,00;

sul compenso complessivo per il giudizio di primo grado non avrebbe potuto essere riconosciuto il rimborso per spese generali del 15%;

la maggiorazione del 60% sul compenso per il giudizio di appello avrebbe dovuto essere limitata alla minore aliquota del 20%;

per le attività esecutive l'importo non sarebbe potuto andare oltre € 2.095,00.

Questo motivo va esaminato, per ragioni di connessione logica, assieme al primo motivo del ricorso incidentale.

Con quest'ultima contestazione la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e del d.m. n. 55 del 2014 perché il Tribunale di Milano non avrebbe tenuto conto che era stata chiesta



la liquidazione della "somma maggiore o minore che fosse accertata e ritenuta dovuta in corso di causa" o che fosse stata ritenuta di giustizia.

Le due censure sono entrambe fondate nei termini che seguono.

Infatti, il Tribunale di Milano ha calcolato, talora, il compenso della ricorrente incidentale in maniera teoricamente corretta, ma senza considerare le specifiche richieste di parte.

Con riferimento al sesto motivo del ricorso principale risulta che la ricorrente incidentale aveva individuato l'importo richiesto di € 15.860,00 per il giudizio primo grado sulla base della nota spese del 5 luglio 2013, nella quale aveva domandato l'applicazione di un aumento per "Difese plurime" pari al 30%.

Se ne ricava che il tribunale non avrebbe potuto riconoscere in suo favore, con riguardo al compenso *de quo*, tre aumenti del 20% per lo stesso titolo.

Inoltre, in ordine alla richiesta inerente al secondo grado di giudizio, pari a € 18.816,30, la nota proforma corretta al 12 febbraio 2015 menzionava un aumento del 20% "per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale". Pertanto, il giudice del merito non poteva attribuire una maggiorazione del 60%.

Per quel che concerne il rimborso per spese generali del 15% nel procedimento di primo grado si evidenzia, invece, che l'importo deve essere riconosciuto dall'autorità giudiziaria anche se non indicato nella nota spese. Infatti, il rimborso delle spese generali spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione *ex lege* (Cass., Sez. 2, n. 17046 del 20 agosto 2015).

Infine, per quel che interessa la fase istruttoria di prime cure e le attività esecutive, dalla lettura del provvedimento impugnato non appare che il Tribunale di Milano abbia liquidato una somma maggiore, rispettivamente, di € 4.225,00 e di € 2.095,00 (peraltro, le doglianze sono superate dall'accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale per le ragioni che si esporranno).

Venendo, poi, allo scrutinio del primo motivo del ricorso incidentale, si rileva che, in effetti, la ricorrente incidentale aveva domandato di liquidare i compensi a lei dovuti con condanna al pagamento in suo favore "della somma di € 35.364,19, oltre agli interessi di mora ex D. L.vo 231/02 dal dovuto al saldo



effettivo, o in quella somma maggiore o minore che fosse accertata e ritenuta dovuta in corso di causa, o che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia".

Al riguardo, è ormai consolidato il principio per il quale la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta (Cass., Sez. 3, n. 29537 del 15 novembre 2024; Cass., Sez. 1, n. 35302 del 30 novembre 2022).

Nella specie, il Tribunale di Milano non ha tenuto conto della effettiva portata della richiesta della ricorrente incidentale, non avendone neppure riportato il testo. Pertanto, il ricorso incidentale va accolto sul punto in modo da consentire al giudice del rinvio il riesame dell'istanza.

6) Con il settimo motivo parte ricorrente principale lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 perché il tribunale non avrebbe potuto riconoscere, ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione, tre incrementi del compenso del 20%, atteso che la controparte avrebbe assistito una sola parte e che non vi sarebbero state riunioni di procedimenti. Inoltre, alla stessa sarebbe spettato, quanto alla procedura esecutiva immobiliare T. Milano RGE n. 1454/14 (valore € 15.709,51) e al successivo atto di intervento nella medesima procedura (riunita ad altre procedure) per € 24.359,43, non l'importo di € 1.645,00, previsto per le cause di valore rientrante tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, ma quello di € 1.080,00 (stabilito per lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00). In particolare, in ordine all'atto d'intervento citato, avrebbe dovuto essere applicato il disposto dell'art. 4, comma 5, lett. e), d.m. n. 55 del 2014.

Con l'ottavo motivo parte ricorrente principale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 c.c. e 4 d.lgs. n. 231 del 2002 perché, nella



specie, gli interessi moratori non sarebbero potuti decorrere se non dall'adozione dell'ordinanza impugnata, non essendo liquide le somme in questione.

Le censure sono assorbite dall'accoglimento del sesto motivo del ricorso principale.

7) Con il secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente incidentale prospetta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2233 c.c. perché il Tribunale di Milano nulla avrebbe deciso in ordine alle sue richieste concernenti la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 1454/14 promossa in forza della sentenza 15078/13 del Tribunale di Milano.

La censura è assorbita, alla luce dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.

8) Il ricorso principale è accolto in ordine al sesto motivo, nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri e assorbiti il settimo e l'ottavo.

Il ricorso incidentale è accolto in ordine al primo motivo, per quanto di ragione, assorbito il secondo.

L'ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, il quale deciderà la causa nel merito, anche sulle spese di legittimità, rideterminando il compenso spettante a [REDACTED] [REDACTED] conformemente ai principi esposti in motivazione.

P.Q.M.

- accoglie il sesto motivo del ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale per quanto di ragione, rigettati i motivi dal primo al quinto del ricorso principale e assorbiti tutti gli altri;

- cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.

Il Presidente
Giuseppe Tedesco

